

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1293)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati  
nella seduta del 1° luglio 1965 (V. Stampato n. 1618)*

**d'iniziativa dei deputati FORTUNA, GUERRINI Giorgio, BALLARDINI, MARTUSCELLI,  
LORETI, BERLINGUER Mario e SCRICCIOLO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'8 luglio 1965*

Autorizzazione al rilascio di copie degli atti  
mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Le copie conformi degli atti e documenti di cui alla legge 14 aprile 1957, n. 251, possono essere rilasciate, sempre a richiesta dell'interessato, anche mediante procedimenti di riproduzione fotostatica.

### Art. 2.

Salvo quanto disposto dalla legge 14 aprile 1957, n. 251, possono, a richiesta dell'interessato, essere rilasciate copie conformi

mediante procedimenti di riproduzione fotostatica, meccanica o fotografica di tutti gli atti e documenti, anche non pubblici, di cui è consentito il rilascio di copie e che siano in possesso, per ragioni d'ufficio, di pubblici ufficiali o delle pubbliche Amministrazioni.

Art. 3.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono specificate le caratteristiche della carta e sono determinati i requisiti cui debbono rispondere le copie.

Con lo stesso decreto sono determinate le modalità di riproduzione delle singole facciate, le modalità per la autenticazione nonché le tariffe che dovranno essere corrisposte dai richiedenti le copie.

Art. 4.

Il pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare con la data le marche da bollo da apporre sulle copie rilasciate.

Art. 5.

Il Ministro di grazia e giustizia, a richiesta, può disporre l'assegnazione a ciascun ufficio giudiziario di almeno un apparecchio per la riproduzione fotostatica o meccanica, anche mediante la stipula di convenzioni di noleggio.

Art. 6.

L'onere derivante dalla applicazione del precedente articolo è iscritto a carico dei capitoli relativi agli assegni per spese di ufficio dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.